

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3506

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2005 (*)

—————

Istituzione di un Fondo di Solidarietà per le vittime del mare

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende istituire un Fondo di Solidarietà per le vittime del mare.

Bisogna tenere conto che finora le troppe vittime del mare non sono state adeguatamente considerate e valorizzate dalle istituzioni. Vi è la necessità di un intervento mirato al fine di alleviare il dolore conseguente ad un'invalidità permanente o alla perdita di un congiunto. Lo scopo perciò cari colleghi è quello di risarcire quanti abbiano subito danni lavorando professionalmente in mare, o le loro famiglie nell'eventualità in cui abbiano perso la vita. L'intervento che oggi si propone ha la caratteristica della solidarietà nazionale basata su alti principi morali ed etici. Si contribuirà a far sì che i superstiti o coloro che hanno subito danni e le loro famiglie possano vivere «una vita ritrovata e motivata» anche dopo i gravi eventi di cui sono stati vittime e per consentire ai loro eredi di avvicinarsi al mare, alle sue attività ed alla sua cultura, con professionalità adeguata. A tale scopo si prevede l'istituzione di borse di studio per gli eredi delle vittime del mare, l'attivazione di progetti a sostegno delle famiglie delle vittime del mare e promuovere azioni a favore della sicurezza in

mare. Onorevoli Senatori è importante ed urgente arrivare alla definizione, in questo settore, di una politica solidale che abbia come nucleo della propria attività il rispetto della persona umana.

Il presente disegno di legge consta di 5 articoli. Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si istituisce il fondo di solidarietà delle vittime del mare. La misura del risarcimento del danno che spetta alla persona vittima del mare od ai superstiti ed aventi diritto, come descritti all'articolo 3, è stabilita dal Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere del Comitato di solidarietà per le vittime del mare previsto all'articolo 2. L'intervento è da considerare essenziale per attuare, anche in questo settore, una efficace politica di solidarietà nei confronti di coloro che sono stati danneggiati da eventi non prevedibili e tragici.

All'articolo 4, inoltre, al fine di rendere l'intervento più rispondente alle reali e contingenti necessità delle famiglie di coloro che hanno perso la vita o la loro capacità produttiva in mare, si prevede l'istituzione di tutte quelle attività formative e di sostegno volte a rendere possibile la sopravvivenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il fondo di solidarietà per le vittime del mare, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo provvede alla elargizione di contributi, a favore delle vittime del mare, o ai superstiti, stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato di solidarietà per le vittime del mare di cui all'articolo 2, nei limiti di euro 75.000,00 per il caso morte della persona e di euro 50.000,00 per il caso di invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.

Art. 2.

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il Comitato di solidarietà per le vittime del mare, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) tre rappresentanti dell'armamento.

Art. 3.

1. Hanno diritto di accesso al fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i pescatori di professione che siano stati vittime di incidenti del mare.

2. Hanno altresì diritto di accesso al fondo i seguenti superstiti di pescatori che siano deceduti a causa di incidenti del mare:

- a) il coniuge e i figli;
- b) i genitori;
- c) i fratelli e le sorelle.

Art. 4.

1. Il fondo, direttamente o per il tramite di associazioni che abbiano come scopo precipuo l'assistenza ai pescatori e alle loro famiglie, può altresì intervenire, anche attraverso attività formative e di sostegno, in favore di quanti, operando nel settore della pesca, versino in situazione di bisogno.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 750 mila, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006.